



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**ANTONELLO BARRETTA**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | UOD /<br>STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| <b>150</b> | <b>05/09/2025</b> | <b>5017</b>                            | <b>07</b>      |

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall'ARPAC Dipartimento di Caserta con nota 53490/2021. Trasgressore: Legale Rappresentante La Serra Resort Srl. Obbligato in solido: La Serra Resort Srl.***

## IL DIRIGENTE

### VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava un controllo/prelievo dello scarico di acque reflue presso la Ditta la Serra Resort Srl in data 17/08/2021 da cui scaturivano verbale di sopralluogo 71/DFC/21 e rapporto di prova 202100115843 C01 A1, del 26/08/2021;
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, dalle attività ispettive è emerso:
  - Dalle analisi eseguite sul campione prelevato, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla Tab. 3allegato V del D.Lgs 152/06 e s. m.i., per i parametri: **Azoto Ammoniacale**;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti con nota n. 53490/2021, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., al sig. \*\*\*\*OMISSIS\*\*\*, in qualità di legale rappresentante della ditta La Serra Resort Srl, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per l'illecito di cui sopra;
- Che venivano inoltrate memorie difensive e richiesta di audizione da parte del sig. \*OMISSIS\* acquisite al PG 492698 del 06-10-2021;
- Che l'audizione, convocata il 28/04/2025 PG0210660, si teneva in data 14/05/2025;
- Che tutto quanto sopra menzionato si intende, qui, integralmente riportato.

### RILEVATO

- Che i verbali ARPAC in oggetto risultano correttamente e tempestivamente notificati;
- Che, dal verbale di accertamento, risulta che il ricettore dello scarico era la pubblica fognatura;
- Che dalle memorie difensive è emerso che il danno è stato completamente riparato, dato il rapporto di prova 2109200032 del 28/09/2021 emesso dallo \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*;
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previ*

- *ste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”;*
- Che l’art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell’ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

**CONSIDERATO IN FATTO**

- Che non sussistono esimenti nei confronti del Sig. \*OMISSIS\*;
- Che, considerando il rapporto di prova conforme ai parametri prescritti dall’atto autorizzativo, sussistono attenuanti nei confronti del sig. \*OMISSIS\*, in applicazione dell’art. 140 del D.lgs. 152/2006;
- Che, in base a quanto stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 242/2011 sez. Sanzioni Amministrative art. 133 co.1, la sanzione totale da pagare ammonta ad **€ 3.000,00 (Tremila/00)**, pari al minimo edittale.

**VISTO**

- L’art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L’art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L’art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L’art. 140 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 434747 del 05/09/2025 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

**DECRETA**

- Di \_\_\_\_\_ ingiungere \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ sig. **\*OMISSIS\***, legale rappresentante di La Serra Resort Srl, in qualità di trasgressore, ed alla ditta La Serra Resort Srl (C.F\*\*\*OMISSIS\*\*\*), in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di € 3.000,00 (Tremila/00) entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alla nota di contestazione in oggetto, elevata dall’ARPAC - Dipartimento di Caserta.

**COMUNICA**

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Mennillo Luigi - Codice tributo: 531  
*Oppure*
- La Serra Resort Srl - codice tributo: 519
- Che l’interessato dovrà fornire prova dell’avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all’indirizzo [uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it) oppure tramite posta ordinaria all’indirizzo Viale Carlo III -

81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

#### **AVVERTE**

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

#### **MODALITA' DI NOTIFICA**

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario, quantificati nella lettera di trasmissione del presente Decreto. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'Autorità che ha elevato la contestazione.

DOTT. ANTONELLO BARRETTA